Ente di gestione delle aree protette della Valsesia

Parco naturale Alta Valsesia e dell'Alta Val Strona

Parco naturale Monte Fenera

# DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## N. 174 DEL 20/05/2025

**OGGETTO:**

**PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSIZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO "AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI" PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO/A TECNICO/A. ANNULLAMENTO PARZIALE IN AUTOTUTELA**

**Visto**

l'art. 12 lettera k) della L.R. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", istituisce l'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia, affidandogli in gestione il Parco Naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Alta Val Strona e il Parco Naturale del Monte Fenera;

il D.Lgs n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

il D.Lgs. n. 126/2014, con il quale è stata modificata e integrata la normativa inerente all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi ed Enti strumentali definendone, pertanto, l'entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2015;

il nuovo Piano dei Conti degli Enti di gestione delle Aree protette predisposto in sintonia con la nuova normativa;

**Dato atto che**

con deliberazione di Consiglio n. 28 del 23.12.2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027 – Esercizio 2025;

con la deliberazione di Consiglio n. 2 del 31.01.2024 è stato attribuito l'incarico di Direttore dell'Ente alla Dirigente Dott.ssa Lucia Pompilio, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 19/2009 e s.m.i.;

Con Determinazione dirigenziale n. 346 del 23/09/2024 è stato approvato l'avviso pubblico di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 posizione a tempo pieno e indeterminato "Area dei funzionari e delle elevate qualificazioni" profilo professionale di Funzionario/a tecnico/a;

In esecuzione della predetta Determinazione dirigenziale, in data 24/09/2024 è stato pubblicato il sopra citato Avviso di mobilità sul sito istituzionale dell'Ente e sul Portale del Reclutamento "InPa" – disponibile all'indirizzo internet: https://www.inpa.gov.it;

Con Determinazione dirigenziale n. 446 del 29/11/2024 è stata nominata la Commissione esaminatrice di valutazione dei candidati;

Con DD n. 486 del 23/12/2024 venivano approvati i verbali, agli atti dell'Ente, delle sedute della Commissione Giudicatrice n. 1 del 3/12/2024 e n. 2 del 19/12/2024 con i quali sono stati rispettivamente valutati i curricula dei candidati in relazione ai requisiti richiesti e al profilo professionale ricercato, nonché i colloqui svolti per accertare le competenze tecniche e specifiche, le abilità, le capacità psicoattitudinali, motivazionali e di attitudine al ruolo da ricoprire;

Rilevato che con nota 30/12/2024, acquisita dal nostro Ente con prot. n. 2097 del 31/12/2024, uno dei partecipanti alla procedura di mobilità presentava richiesta di accesso agli atti, poi rinnovata con nota 19/01/2025 (ns prot. n. 95 del 21/1/2025), nonché con note 11/02/2025, 20/2/2025 e 18/4/2025 (rispettivamente protocollate con n. prot. n. 239 del 12/02/2025, 293 del 21/02/2025 e 622 del 22/04/2025), in cui in particolare lamentava l'insufficienza della documentazione trasmessa e chiedeva l'annullamento in autotutela della determinazione n. 486 del 23/12/2024, evidenziando come lo stesso partecipante non aveva potuto assistere ai colloqui orali e come, difettando nel verbale n. 2 del 19/12/2024 qualunque riferimento "sia alle domande che alle risposte dei candidati", non aveva potuto "analizzare l'attribuzione delle relative valutazioni";

Considerato che con nota ns prot. 672 del 30/04/2025 veniva inoltrata all'Avvocatura regionale richiesta di assistenza legale in merito alla richiesta di accesso agli atti e alla contestuale istanza di annullamento in autotutela della determina di approvazione della graduatoria finale;

Rilevato che l'Avvocatura regionale evidenziava come, alla luce della documentazione trasmessa, il verbale n. 2 del 19/12/2024 poteva presentare dei potenziali motivi di illegittimità consistenti nel non aver esplicitato, in relazione a quanto previsto dall'art. 5, lett. a) e b) dell'avviso di mobilità ed in conformità a quanto stabilito dallo stesso art. 4, le motivazioni dell'attribuzione dei punteggi ai candidati, nonché nell'aver svolto la prova orale "a porte chiuse" in violazione pertanto della regola generale della pubblicità della prova orale e, quindi, dei principi di trasparenza e imparzialità di cui all'art. 16 del d.p.r. 483/1997 e dell'art. 6 del d.p.r. 487/1994;

Considerato che, quanto agli effetti dell'eventuale annullamento, per pacifica giurisprudenza, in ossequio ai principi di conservazione ed economicità dell'azione amministrativa ed al connesso principio che impone di evitare un inutile aggravamento del procedimento amministrativo, devono considerarsi viziate solo le

fasi successive all'insorgere del vizio lasciando invece integre quelle anteriori (Tar Catanzaro n. 971/2021);

Ritenuto pertanto, vista anche la richiesta in tal senso (annullamento in autotutela della sola determinazione n 486 del 23/12/2024), che gli indicati e presunti vizi non siano tali da inficiare l'intero procedimento, ma comportino al contrario la sola rinnovazione della prova orale per tutti i candidati (5), che vi erano stati in origine ammessi, restando quindi salvi gli effetti dei restanti e precedenti atti della procedura, non oggetto di contestazione, quale, in particolare, la valutazione delle candidature effettuata dalla Commissione in data 3.12.2024 (verbale n. 1 del 3/12/2024);

Rilevato peraltro, sempre in ossequio alla prevalente giurisprudenza (ex pluris, Tar Lazio n. 1859/2024, CdS n. 2552/2022), che nel caso specifico occorre procedere alla riformulazione dei punteggi relativi al colloquio dei candidati "con la peculiarità che questa è da effettuare quando sono già noti gli esiti della prova orale" (CdS n. 10353/2024), e che quindi sia opportuno e maggiormente rispondente all'interesse pubblico, a garanzia dei principi di imparzialità, par condicio tra i concorrenti e trasparenza, affidare tale compito ad una Commissione esaminatrice rinnovata integralmente nella sua composizione, i cui membri non siano già a conoscenza degli atti e delle posizioni dei vari candidati, nuova Commissione che dovrà procedere allo svolgimento delle sole fasi successive a quelle precedentemente espletate (CdS 4449/2023);

Considerato che il potere di autotutela è un potere generale che caratterizza tutta l'azione amministrativa salvo i limiti rappresentati, come noto, dall'alterità dell'interesse pubblico alla rimozione rispetto a quello del mero ripristino della legalità violata nonché dell'affidamento ingeneratosi nei destinatari del provvedimento anche in relazione al tempo trascorso (CdS n. 4050/2014) e che, pertanto, l'amministrazione, in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsiglino il completamento dell'iter concorsuale può provvedere in tal senso sino al provvedimento di nomina e conferimento dell'incarico, non essendo la posizione dell'interessato che partecipa alla selezione qualificabile in termini di diritto soggettivo, ma di aspettativa qualificata (tutelata nelle forme dell'interesse legittimo) alla conclusione dell'iter di nomina (Tar Lazio n. 15474/2024; CdS n. 4554/2011, n. 864/2014; Cons. Giust. Amm. Sicila n. 951/2019; Cds sez. I Adunanza di Sezione del 14 febbraio 2018 parere n. 602/2018);

Rilevato che:

solo con D.D. n. 82 del 26/2/2025 è stato approvato "l'accordo tra l'E.G.A.P. della Valsesia e l'E.G.A.P. Appennino piemontese per l'autorizzazione alla mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'ex art. 30 comma 1 del d. lgs. 165/2001 e s.m.i.", del dipendente matricola n.031 presso l'E.G.A.P. della Valsesia, accordo che subordinava la presa di servizio presso l'Ente ricevente al momento dell'ottenimento dell'autorizzazione alla copertura dei turn over da parte della Regione Piemonte per la corrente annualità, con decorrenza giuridica ed economica al 1° giorno del mese successivo la suddetta comunicazione;

l'amministrazione regionale con nota 702024 del 9.05.2025 (ns prot. n. 722 del 9/05/2025), ha comunicato di aver definito, con determinazione dirigenziale n. 50/A1601C/2025 del 23.01.2025 e con determinazione dirigenziale n. 276/A1601C/2025 del 14.04.2025 l'assegnazione a codesto Ente della somma complessiva di € 978.188,10 per le spese del personale dipendente per l'anno 2025;

Ritenuto pertanto che il procedimento di mobilità in questione si completerà e perfezionerà solo in data 01.06.2025 con l'invito a prendere servizio del dipendente matricola n.031, atto che determinerà il sorgere di una posizione soggettiva qualificata e tutelata, costituita dall'affidamento del concorrente chiamato al lavoro (Tar Napoli n. 7249/2022);

Considerato inoltre che, nel caso di specie, il mancato annullamento in autotutela degli atti inficiati dalla violazione dell'art. 4 del bando e della regola generale della pubblicità della prova orale potrebbe esporre l'amministrazione al rischio concreto ed attuale, viste anche le istanze di annullamento in autotutela agli atti dell'Ente, di ricorso attivabile da chi si ritenesse pregiudicato dallo svolgimento del colloquio a porte chiuse e dalla mancata esplicitazione, nel verbale n. 2 del 19/12/2024, della Commissione delle motivazioni di attribuzione dei punteggi ai candidati;

Evidenziato pertanto che l'amministrazione ravvisa prevalente l'interesse pubblico alla rimozione delle cause di illegittimità al fine di addivenire alla positiva definizione del procedimento amministrativo di mobilità in ossequio ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa, considerato anche che il prospettato rinnovo parziale delle prove selettive non introduce alcuna alterazione della "par condicio" tra candidati;

Ritenuto quindi, in conformità alle valutazioni espresse dall'Avvocatura regionale, di dover procedere all'annullamento in sede di autotutela ex art. 21 nonies della legge 241/1990 delle fasi della procedura di mobilità che risultano viziate dalla predetta violazione dell'art. 4 del bando e della regola generale della pubblicità della prova orale e, quindi, dei principi di trasparenza e imparzialità di cui all'art. 16 del d.p.r. 483/1997 e dell'art. 6 del d.p.r. 487/1994, e, cioè, il colloquio orale del 19/12/2024 e, conseguentemente, del verbale della Commissione esaminatrice n. 2 del 19/12/2024, pubblicato in data 23/12/2024 sul sito istituzionale dell'Ente e su inPa, contenente gli esiti del colloquio e l'approvazione della relativa graduatoria;

Ritenuto altresì, per il principio di conservazione degli atti, nonché sotto il profilo dell'adeguatezza, della convenienza e dell'opportunità dell'azione amministrativa e alla luce dei succitati orientamenti giurisprudenziali, che appare conforme disporre la reiterazione del colloquio orale, mantenendo invece validi gli effetti dei restanti e precedenti atti della procedura non oggetto di contestazione;

Ribadito che non essendo ancora intervenuta la presa di servizio da parte del vincitore della procedura di mobilità, il provvedimento di annullamento in via di autotutela non lede posizioni giuridiche qualificate, essendo l'interesse dei potenziali partecipanti recessivo, rispetto al prevalente e rivalutato interesse pubblico teso al legittimo espletamento della procedura ed alla eliminazione, per quanto possibile, di eventuali coinvolgimenti dell'amministrazione in contenziosi legali;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'annullamento in via di autotutela del verbale della Commissione esaminatrice n. 2 del 19/12/2024 e di tutti gli atti connessi e conseguenti, ivi compresa la D.D. n.82 del 26/02/2025;

**DETERMINA**

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di procedere, per le ragioni indicate in premessa, all'annullamento in autotutela, ai sensi del combinato disposto dell'art. 21 nonies della Legge n. 241/90, degli esiti del colloquio della procedura di mobilità in oggetto e, conseguentemente, del verbale della Commissione di valutazione n. 2 del 19.12.2024 pubblicato sul sito istituzionale nonché di tutti gli atti connessi e successivi ivi compresa la D.D. n.82 del 26/02/2025;

di far salvi l'avviso di mobilità volontaria approvato con Determinazione dirigenziale n. 346 del 23/09/2024 e tutti gli atti e le attività espletate dalla Commissione di valutazione sino al termine dell'espletamento della fase della valutazione dei curricula, riammettendo al colloquio tutti i 5 candidati che in origine erano stati ammessi come da verbale n. 1 del 3/12/2024;

di trasmettere il presente provvedimento a tutti i suddetti candidati attraverso comunicazione via pec agli stessi o, qualora sprovvisti, a mezzo raccomandata AR;

di provvedere con successiva determina a nominare una nuova commissione di valutazione affinché provveda quanto prima alla riedizione delle prove orali (colloquio) tenendo conto delle indicazioni sopra fornite;

di demandare all'Ufficio Personale, per quanto di competenza, l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti al presente atto;

di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente secondo le regole in uso.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini previsti dalla legge.

**IL RESPONSABILE**

**Firmato digitalmente**

**Dott.ssa Lucia POMPILIO**